



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |   |
|---------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente  |
| (NA) BLANDINI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GATT     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) SICA     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) GIGLIO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 09/06/2020

### FATTO

Il ricorrente afferma in ricorso di essere titolare dei seguenti buoni fruttiferi:

Buono fruttifero n. x2 serie Q emesso in data 5/5/1989, valore nominale di £ 1.000.000, rimborsato in data 05/11/2019 per € 5.681,67, oltre ritenuta fiscale di € 738,81 ed oltre imposta di bollo di € 6,45, per un controvalore lordo di € 6.426,93;

Buono fruttifero n. x10 serie Q emesso in data 5/5/1989, valore nominale di £ 5.000.000, rimborsato in data 5/11/2019 per € 28.408,34, oltre ritenuta fiscale di € 3.694,05 ed oltre imposta di bollo di € 32,28, per un controvalore lordo di € 32.135,21; sul buono era stato apposto un timbro correttivo (9% 1/5 anno; 11% 6/10 anno; 13% 11/15 anno; 15% 16/20 anno) dei precedenti tassi di interesse per il periodo dal primo al ventesimo anno, mentre nulla veniva modificato con riferimento alla maggiorazione dal ventesimo anno e sino ad ogni bimestre maturato fino al 31 dicembre del trentesimo anno dall'emissione così prevista "...più lire 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione...".

Buono fruttifero n. x56 serie Q emesso in data 12/8/1989, valore nominale di £ 1.000.000, rimborsato in data 17/12/2019 per € 5.634,33, oltre ritenuta fiscale di € 732,05 ed imposta di bollo pari ad € 6,45, per un controvalore lordo di € 6.372,83.

Con riferimento al buono n. x10 del 5/5/1989 il ricorrente richiama alcuni precedenti dell'ABF; quanto ai buoni n. x10 e x 56 sub deposita una consulenza tecnica di parte secondo la quale l'intermediario, in sede di liquidazione di tali buoni, avrebbe corrisposto un controvalore inferiore al dovuto per entrambi.



L'intermediario, richiamata la normativa di riferimento, afferma che:  
i buoni fruttiferi ordinari in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28.6.1986 (All. 1); al momento del rilascio, sui buoni sono stati apposti il timbro "Q/P" e quello delle relative condizioni;  
la tabella allegata al decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso e prevede, in particolare, un interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e un interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);  
il decreto, definendo i saggi di interesse della nuova serie istituita, ha disposto che gli Uffici, nelle more di ricevere dal Poligrafico dello Stato i nuovi moduli, fossero tenuti a rilasciare i buoni della nuova serie utilizzando i moduli già in loro possesso della precedente serie "P" (moduli che, naturalmente, riportavano i tassi di interesse di detta serie "P"), provvedendo ad apporre sul fronte e sul retro i timbri in coerenza con quanto previsto dal decreto stesso (art. 4 e art. 5 del decreto);  
il decreto prevedeva, in particolare, che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche delle "somme complessivamente dovute" derivanti dalla loro applicazione, né dell'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al massimo raggiunto e, cioè, per i buoni in esame, al tasso del 12% come indicato nel timbro (e non al 15% come previsto per la serie "P" non più in emissione);  
l'uso dei moduli della precedente serie "P" rifletteva le esigenze finanziarie del Paese: nelle premesse del decreto si legge "ritenuta l'urgenza di provvedere alla modificazione di alcuni tassi di interesse"; se si fosse attesa la stampa da parte del Poligrafico e la messa a disposizione presso gli uffici dei nuovi moduli, si sarebbe generato un danno alle casse dello Stato per ogni giorno di ritardo nell'emissione dei buoni della nuova serie "Q".  
Con riferimento alla contestazione del ricorrente, dunque, l'intermediario osserva che:  
il buono in esame è stato rilasciato utilizzando il modulo della precedente serie su cui sono stati apposti i due timbri prescritti;  
nel caso di specie, le condizioni stampate sul retro del buono sono sostituite dal timbro che si sovrappone "in toto" alla scritta sottostante e la sostituisce, con la conseguenza che il titolare dei buoni postali fruttiferi in esame non aveva - e non ha - motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del buono;  
alla presentazione per il rimborso, ha riconosciuto al titolare del buono esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del D.M.;  
"la assoluta correttezza" di tale comportamento ... è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito (ex multis v. all. 3), nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze .  
Infine, l'intermediario:  
richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/2019, Cass. SS. UU n. 13979/2007, Cass. n. 27809/2005), secondo il quale i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c.;  
rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di conoscenza e trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza né bancaria né finanziaria (così Cass. SS.UU. n. 3963/2019; Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)."  
Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni, insistendo nelle proprie deduzioni e richieste e osservando, con riferimento ai buoni n. x2 e n. x56 appartenenti alla serie Q che la controparte nulla ha replicato.

## DIRITTO

La questione riguarda le condizioni di rimborso di tre buoni fruttiferi.

Il ricorrente chiede anche il pagamento degli interessi legali e delle spese di procedura.

La domanda va vagliata distinguendo il buono n. x10 dagli altri 2.

Il ricorrente ha depositato copia del buono in contestazione, che appartiene alla serie Q/P e risulta sottoscritto in data 5.5.1989 per un valore nominale di L. 5.000.000 con clausola di pari facoltà di rimborso.

Il modulo riporta, sul fronte, indicazione della serie di appartenenza (O), successivamente corretta in P, e un altro timbro “serie Q/P”; reca a tergo due diverse stampigliature sovrapposte all’originaria tabella dei rendimenti che riportano, rispettivamente, i rendimenti relativi alla serie P e alla serie Q per i primi 20 anni di fruttuosità.

Per tale tipologia di buono, e salvo quanto deciso dal Collegio di Coordinamento ABF con riferimento all’ultimo decennio di rendimento, la posizione condivisa dai Collegi è di ritenere applicabili le condizioni della serie Q per i primi 20 anni.

Il buono risulta riscosso alla scadenza alle condizioni offerte dall’intermediario (rendimenti della serie Q per tutta la durata del rapporto (cfr. controdeduzioni dell’intermediario e ricevuta di rimborso depositata).

Con riferimento al buono in esame, la contestazione del ricorrente riguarda i rendimenti riconosciuti per il periodo dal 21° al 30° anno; il cliente ritiene, infatti, di aver diritto al pagamento degli importi indicati in misura fissa sul retro del buono (relativi alla serie O).

La fattispecie (limitatamente a questo titolo) non riguarda buoni fruttiferi postali modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori, fattispecie invece analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986.

La stessa sentenza del Tribunale di Milano, richiamata dalla resistente, riguarda un caso diverso dal presente.

Non può dunque che essere ribadito il consolidato-costante orientamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all’emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Il Collegio di coordinamento dell’ABF ha emanato una esaustiva decisione in argomento (n. 6142 del 3 aprile 2020): “...occorre rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l’impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, “la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, specificando che siffatta modificazione trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all’emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell’investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

3.4 Il che potrebbe anche essere sufficiente a giustificare la conclusione sopra indicata, di conferma del consolidato indirizzo dell’ABF in materia, alla luce del criterio,



espressamente richiamato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7440/2018, secondo cui “l’ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”; funzione, questa, espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite.

3.5 L’emersione nella recente giurisprudenza di merito di un indirizzo difforme, secondo cui “se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l’oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione” (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020), suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l’indirizzo dell’ABF.

Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell’art. 173 del Codice Postale “siano idonee a incidere sull’oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione”, bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell’intermediario di quanto previsto dall’art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

3.6 Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell’ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall’intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l’emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest’ultimo, inevitabile se ci si colloca nell’ottica dell’orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, “l’emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l’affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre



un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

3.7 Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

3.8 In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

«Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, "in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto



dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi": così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, cui adde la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione».

A conclusioni opposte giunge il Collegio in riferimento ai BFP che risultano sottoscritti in data 5.5.1989 e 12.8.1989 (serie Q - CPFR) per un valore nominale di L. 1.000.000 ciascuno, rimborsati alla scadenza.

Sul retro dei buoni sono presenti unicamente i timbri che riportano i tassi di interesse lordi relativi alla serie Q fino al 20° anno; per il periodo successivo è previsto testualmente che "Dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto".

Sul retro dei buoni è presente la dicitura "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge".

Il ricorrente lamenta, con il ricorso, che l'intermediario avrebbe liquidato per entrambi i buoni un importo inferiore a quello dovuto; rinvia per il quantum alla CTP allegata al ricorso.

Il CTP del ricorrente riporta nel proprio elaborato una tabella di calcolo degli importi lordi dovuti che corrisponde a quella allegata al DM 13.6.1986 per la serie Q, come riportata dall'intermediario nel testo delle controdeduzioni.

Il Collegio ha appurato che gli importi dovuti al lordo delle ritenute fiscali secondo la ricostruzione del ricorrente coincidono con quelli richiamati dall'intermediario e che le differenze riscontrate dal ricorrente (tra quanto richiesto e quanto riconosciuto a titolo di rimborso) sono esclusivamente riconducibili al criterio con cui è stata applicata la ritenuta fiscale, il che determina il rigetto della domanda in relazione ai 2 buoni de quo.

Con riferimento a buoni fruttiferi emessi su modulo della serie Q (con importi espressi in valore assoluto), il Collegio di coordinamento ABF, nella decisione n. 6142/2020, ha accolto l'eccezione formulata dall'intermediario – che offriva i rendimenti stabiliti dal titolo al netto della ritenuta fiscale - e ha rigettato la domanda del ricorrente:

"4.3 Giova al riguardo osservare che dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti.

Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe *ratione materiae* precluso all'ABF, bensì di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti.

Condizioni che, per le ragioni già ampiamente illustrate, restano suscettibili di essere integrate ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente" (cfr. Coll. di Coordinamento, dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18), tra cui possono ben collocarsi anche disposizioni relative profili fiscali, essendo, in siffatta prospettiva, irrilevante se le stesse abbiano determinato una variazione



dei tassi in senso tecnico, conformemente a quanto indicato nell'art. 173 del Codice Postale.

4.4 D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione") su buoni appartenenti anche ad altre serie.

4.5 In quest'ottica, appare del tutto coerente con l'assetto negoziale adottato dalle parti il richiamo, in funzione integrativa del contratto (artt. 1339 e 1374 c.c.), non tanto del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 secondo cui gli interessi maturati annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al 31/12/1996, ovvero appartenenti alle serie "Q", "R" e "S", per i primi venti anni di vita del titolo vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale o della Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 58/2000 che ha confermato per i buoni emessi fino al 30/06/1997 la capitalizzazione degli interessi avviene annualmente al netto della ritenuta erariale, quanto (e soprattutto), del D.L. 19/09/1986 n. 556 convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, che ha assoggettato a ritenuta fiscale del 12,50% (tutti) gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (il D.Lgs 01/04/1996 n. 239 ha poi introdotto a partire al 01.01.1997 l'imposta sostitutiva stabilita per quanto riguarda gli interessi nella misura del 12,50%).

4.6 Tale richiamo conduce, ad avviso di questo Collegio, alla seguente conclusione, rilevante sia sul piano della valutazione del fondamento della domanda del ricorrente in ordine al BFP della serie Q, sia sul piano dell'esame delle sollecitazioni avanzate dal Collegio remittente: può essere senz'altro accolta l'eccezione dell'intermediario che offra, o abbia liquidato, un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo della serie Q, sulla base del regime fiscale che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%; e ciò anche in relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto dal complesso delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente.

4.7 Pertanto, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono non merita di essere accolta".

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, limitatamente al titolo della serie Q/P.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO